

STATUTO

"FONDAZIONE CAPODARCO PRIMA DEL DOPO"

ART. 1

NATURA E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita la "FONDAZIONE CAPODARCO PRIMA DEL DOPO" (d'ora innanzi denominata anche "Fondazione").

1.2 La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CAPODARCO PRIMA DEL DOPO ENTE DEL TERZO SETTORE", denominazione che potrà essere abbreviata in "FONDAZIONE CAPODARCO PRIMA DEL DOPO E.T.S.".

1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in via indiretta.

ART. 2

SEDE

2.1 La sede legale della Fondazione è in Grottaferrata (RM), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. La modifica della sede legale nello stesso comune non costituisce modifica statutaria.



*Segretario Generale della
Fondazione di Aule*

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire sezioni provinciali e sotto-sezioni locali nelle diverse Regioni, onde svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento delle finalità della Fondazione.

ART. 3

SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e precisamente delle seguenti attività di interesse generale di alle lettere a), b), c, u), d), i), p), s).

la Fondazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in tutto il territorio nazionale ed all'estero. Essa promuove iniziative intese a garantire al disabile la maggiore autonomia possibile, la migliore capacità di integrazione sociale e che siano idonee a migliorare la sua qualità della vita.

La Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale potrà promuovere in tutto il territorio nazionale e all'estero iniziative

[Handwritten signature]

intese a garantire al disabile la maggiore autonomia possibile, la migliore capacità di integrazione sociale e che siano idonee a migliorare la sua qualità della vita.

3.2 La Fondazione persegue le proprie finalità a favore di quei disabili i cui genitori o familiari sono impossibilitati ad occuparsi della loro cura, così come in favore di soggetti disabili in caso di morte dei genitori. Essa intende assicurare loro un'adeguata assistenza morale, giuridica, nonché un'idonea soluzione residenziale in modo che possano avere una vita dignitosa ed il più possibile serena.

3.3 La Fondazione svolge la propria attività anche a beneficio di specifiche e determinate persone disabili o svantaggiate, che provvedano o provvederanno al conferimento di patrimoni e con i quali la Fondazione potrà stipulare anche appositi contratti. L'attività della Fondazione è, comunque, erogata in favore delle persone appartenenti alle indicate e/o altre categorie svantaggiate, indipendentemente dal conferimento da parte loro di patrimoni o altre utilità in favore della Fondazione.

3.4 In tale prospettiva, la Fondazione mira ad organizzare e coordinare strutture ed operatori specializzati, per avviare e sviluppare processi di integrazione che valorizzino per i disabili tutte le possibili attività riabilitative, socio - sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali in genere.

3.5 La Fondazione promuove e sviluppa collaborazioni con gli Enti Pubblici locali, provinciali e regionali e con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino condividendo le finalità della Fondazione stessa nello spirito di attuazione delle leggi del settore.

3.6 La Fondazione mira, inoltre, a sensibilizzare gli Enti locali, le imprese e i vari soggetti del privato sociale verso i problemi di autonomia e di integrazione sociale del disabile.

ART. 4

ATTIVITA' PRINCIPALI

4.1 In particolare la Fondazione intende svolgere le seguenti attività ritenute essenziali per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 3:

- a) creare, mantenere ed eventualmente gestire comunità - alloggio, gruppi - appartamenti, residenze, fattorie, sociali, organizzare e gestire centri di sollievo a sostegno delle famiglie, nonché attività diurne di socializzazione, dove il disabile sia stimolato ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile;
- b) sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture sopra indicate.

4.2 In particolare la Fondazione potrà:

- a) collaborare concretamente con tutti i soggetti che intendono sostenere "progetti" concernenti il futuro dei disabili, quali le fondazioni di origine bancaria, le imprese, le asso-

ciazioni di categoria;

b) promuovere, nell'ambito di una politica di comunicazione e sensibilizzazione, manifestazioni, convegni, incontri, con pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le istituzioni e la cittadinanza;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato nonché l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

d) acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati, istituzione fedecommissaria o per atti tra vivi come a causa di morte singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza di persone che abbiano effettuato il conferimento o vantaggio di terzi. In tali casi nell'atto potrà essere convenuto che la persona con disabilità sia assistita nel medesimo immobile o porzione di immobile oggetto dell'atto ovvero, con il consenso del dante causa, in altra corrispondente struttura. Nel mede-

*Donna Maria Teresa
Figli di Anna*

simo atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile, abbia la facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e fare assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, i quali risultino in attesa di ricevere prestazioni di assistenza residenziale;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi nonché di avvalersi di consulenze specializzate in materia di gestione diretta dei medesimi;

f) assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XXII del libro primo del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni;

g) promuovere la costituzione - o se costituiti adoperarsi a farne parte - di enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE

5.1. La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, se-

condo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione intende compiere è il Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

PATRIMONIO

6.1 Il Patrimonio della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti di denaro, di beni mobili ed immobili ovvero di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che comunque pervengano alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle donazioni ed elargizioni fatte da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- d) dalla rendita degli avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata ad incremento del patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

6.2 Tutti gli atti di cui ai punti che precedono saranno espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7

FONDO DI GESTIONE

7.1 Per il funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento delle sue attività, la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito da:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 6;
- b) da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie o atti istitutivi di trust, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Patrimonio;

d) dai contributi dei membri della Fondazione non destinati espressamente ad incremento del Patrimonio;

e) dai ricavi e dai proventi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART.8

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo (1°) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno.

8.2 Ogni anno il Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio Generale d'Indirizzo per l'approvazione del Bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore quanto obbligatorio ovvero se ritenuto opportuno.

8.3 Il Bilancio è presentato al Consiglio Generale di Indirizzo corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

8.3 Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale devono essere trasmessi al Consiglio Generale di Indirizzo, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo. Copia del Bilancio, unitamente al verbale del Consiglio Generale di Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di

legge.

8.4 È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio. L'organo amministrativo individua eventuali attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

8.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per la ricostruzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, quindi per il ripianamento di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti e, quindi ancora, per la realizzazione delle attività istituzionali.

8.6 Durante la vita della Fondazione, che non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale o riserve, e riserve comunque denominate a fondatori, membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

a) Fondatori;

b) Partecipanti.

ART. 10

FONDATORI

10.1 I membri Fondatori sono:

- Fondatori Promotori
- Fondatori Successivi, membri ammessi dal Consiglio di Amministrazione con parere vincolante del Consiglio di Indirizzo.

10.2 È membro Fondatore a vita il sacerdote Franco Monterubbianesi, nato a Fermo il 30 maggio 1931, fondatore dell'Ente Morale Comunità di Capodarco in qualità di promotore e garante della partecipazione delle Associazioni di Genitori nel territorio.

10.3 Possono diventare Fondatori Successivi, a seguito di delibera assunta con voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e parere vincolante del Consiglio di Indirizzo che delibera a maggioranza, le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità e le attività di cui all'articolo 2 dello Statuto e contribuiscono in forma rilevante al fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone fisiche o giuridiche che aspirano ad essere ammesse come fondatori successivi della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fonda-

zione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione, fornendo espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari, ed impegnandosi all'atto dell'ammissione ad effettuare il conferimento al fondo di dotazione dichiarato e comunque non inferiore a quello previsto.

Il Consiglio di amministrazione entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo che delibera a maggioranza, delibera con voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi quindici (15) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento del conferimento da parte del Fondatore Successivo.

I fondatori promotori e i fondatori successivi costituiscono il Consiglio di Indirizzo di cui al presente statuto.

La qualifica di Fondatore successivo si perde, per dimissioni, per decesso, o per delibera del Consiglio di Indirizzo, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione;
- b) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

d) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione;

e) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;

f) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 I Fondatori ed i Fondatori Successivi possono, con almeno dei (6) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte

10.5 I Fondatori Promotori non possono, in nessun caso, essere esclusi dalla Fondazione.

ART. 11

PARTECIPANTI

11.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi. La contribuzione potrà avvenire mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale purché suscettibile di valutazione economica, o

Dear sweet husband
and Jess: I love you both

11.4 La qualifica di "Partecipante" dura per tutto il periodo per cui il contributo è regolarmente versato.

ESCLUSIONE E RECESSO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi (2/3) l'esclusione dei "Partecipanti" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto entro la scadenza determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario agli scopi istituzionali di cui all'articolo 3 ovvero incompatibile con le attività della Fondazione.

12.2 Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, e di enti l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.3 Il Partecipante escluso può entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di esclusione chiedere che si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

12.4 L'esclusione od il recesso non conferiscono alcun diritto

Dear friends,
I love you all.

Elucidate

13.1 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno venti (20) giorni lavorativi; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, ovvero luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro della Fondazione può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

13.2 Il membro della Fondazione che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

13.3 In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 14

ORGANI E CARICHE DELLA FONDAZIONE

14.1 Sono organi e cariche della Fondazione ed uffici del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'assemblea dei Partecipanti;
- g) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.

ART. 15

CONSIGLIO GENERALE DI INDIRIZZO E COMITATO DEI FONDATORI

15.1 Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto dai Fondatori Promotori e dai Fondatori successivi.

Il Consiglio Generale di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è convocato almeno una (1) volta l'anno.

15.2 Il Consiglio Generale di Indirizzo approva gli obiettivi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare il Consiglio Generale di Indirizzo

- a) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- b) esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime, con delibera a maggioranza assoluta, in merito all'attribuzione ed alla revoca della qualifica di Fondatore Successivo;
- e) approva il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale;
- f) delibera le eventuali modificazioni dello Statuto della Fondazione;

g) delibera lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto;

h) nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;

i) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

15.3 I membri del Consiglio Generale di Indirizzo restano in carica, sino a recesso ovvero esclusione da parte del soggetto che li ha nominati. I membri Fondatori promotori non possono essere mai esclusi.

ART. 16

CONVOCAZIONE E QUORUM

DEL CONSIGLIO GENERALE D'INDIRIZZO

16.1 Le riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione ma, preferibilmente, presso la sede legale o presso una sede operativa della Fondazione.

16.2 Il Consiglio Generale di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad una (1) ora di distanza dal-

la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre (3) giorni di preavviso.

16.3 Il Consiglio Generale di Indirizzo è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato conformemente alle norme di cui sopra;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica.

16.4 Il Consiglio Generale di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentito l'intervento nelle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Consiglio Generale di Indirizzo per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dello scioglimento e della estinzione della Fondazione delibera con la presenza del voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei propri membri.

16.5 Le riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo sono pre-

*Comunicato
Dott. Rossi
Eugenio Filardi*

siedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente della Fondazione, la riunione sarà presieduta dal suo membro più anziano di età. Delle adunanze del Consiglio Generale di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

16.6 I membri del Consiglio Generale di Indirizzo, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da altri membri del medesimo Consiglio muniti di delega.

ART. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Dr. Rossi
Eugenio Filardi*

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) o cinque (5) membri.

Quando non si è costituita l'assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno (1) nominato Presidente della Fondazione, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione con la rappresentanza legale, ed uno (1) nominato a Vice Presidente.

Quando è costituita l'assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri nominati come di seguito:

- tre (3) membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno nominato a Presidente della Fondazione, anche Presidente

del Consiglio di Amministrazione con la rappresentanza legale,
e uno nominato a Vice Presidente;

- due (2) membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il mandato è rinnovabile.

17.2 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre (3) anni, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza del mandato e possono essere rinnovati.

17.3 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre (3) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti da chi li ha nominati.

17.4 Nelle ipotesi di revoca o di decadenza i sostituti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

17.5 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

b) ammettere con voto favorevole dei due terzi (2/3) dei membri i Fondatori Successivi con parere vincolante del Consiglio

di Indirizzo che delibera a maggioranza assoluta;

c) ammettere ed escludere i partecipanti;

d) determinare l'entità e le modalità di contribuzione dei Fondatori Successivi e i Partecipanti;

e) predisporre il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale, quando previsto per legge o ritenuto opportuno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;

individua eventuali attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio;

f) individuare eventuali attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio;

g) trasferire la sede legale della Fondazione; istituire, modificare o estinguere sedi operative, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi; costituire sezioni provinciali e sotto-sezioni locali, anche in altre Regioni, onde svolgere attività di promozione, sviluppo ed incremento delle finalità della Fondazione;

d) predisporre, ove necessario, i regolamenti delle attività statutarie;

e) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e determinarne il relativo compenso;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili, nonché disporre l'impiego dei fondi patrimoniali se-

condo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

g) deliberare le erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e le iniziative della Fondazione, avvalendosi se necessario della consulenza di esperti di provata competenza;

h) determinare criteri ed indicazioni in ordine all'eventuale assunzione di personale;

i) deliberare criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno ed alle procedure di erogazione di contributi finanziari;

j) deliberare in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

k) nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri; gli Amministratori Delegati sono legittimati a rappresentare la Fondazione nei limiti delle materie loro delegate;

l) autorizzare il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti, inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

m) autorizzare il Presidente ad agire e/o resistere in giudizio e/o a presentare ricorsi in qualsiasi sede, sia giudiziaria, sia amministrativa, sia tributaria, etc., nominando avvo-

cati, rappresentanti, esperti;

n) istituire eventuali gruppi di lavoro specializzati, determinandone i compiti, la durata, la composizione, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei componenti;

o) deliberare su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, non attribuito alla competenza di altri organi della Fondazione medesima.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Segretario Generale compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui alla lettera g). Il Segretario Generale provvederà a svolgere tali compiti e funzioni previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 18

CONVOCAZIONE E QUORUM

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione e con almeno sei (6) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con tre (3) giorni di preavviso.

18.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti intervenuti.

18.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con parere consultivo, il Segretario Generale. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

18.6 È consentito l'intervento nelle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

ART. 19

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

19.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

19.2 Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante

della Fondazione ad egli spetta:

a) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;

b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo, fissandone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori senza diritto di voto, salvo il caso in cui rivesta contestualmente la qualifica di Fondatore;

c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;

d) sovrintendere all'attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Generale di Indirizzo e dei programmi di attività determinati dal Consiglio di Amministrazione;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Segretario Generale.

19.3 Il Presidente della Fondazione esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con gli Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

19.4 Il Presidente della Fondazione può adottare provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro trenta (30) giorni al Consiglio di Amministrazione affin-

ché

zial

20.1

cerc

Pres

20.2

Cons

20.3

per

21.1

glio

rico

21.2

den

que

22.1

rio

ind

del

ché provveda alla ratifica delle relative delibere presidenziali adottate d'urgenza.

ART. 20

PRESIDENTE ONORARIO

20.1 Il Fondatore dell'Ente Morale Comunità di Capodarco sacerdote Franco Monterubbianesi mantiene a vita la carica di Presidente Onorario.

20.2 Il Presidente Onorario può partecipare quale uditore al Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Presidente Onorario promuove relazioni ed iniziative per lo sviluppo degli ideali della Fondazione sul territorio.

ART. 21

VICE-PRESIDENTE

21.1 Il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

21.2 Il Vice-Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo.

ART. 22

SEGRETARIO GENERALE

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale come suo Ufficio. Il Consiglio di Amministrazione individua il Segretario Generale, su proposta del Presidente della Fondazione. Il Segretario Generale dura in carica tre

(3) anni e può essere riconfermato.

22.2 Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, redigendone i verbali che vengono firmati dal Presidente e da lui controfirmati.

22.3 Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione. A tal fine, il Segretario Generale:

a) sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici;

b) coordina le iniziative della Fondazione e ne dirige le attività;

c) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Fondazione;

d) su incarico del Presidente cura i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere;

e) su delega del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, può stipulare contratti riguardanti il personale e svolgere le funzioni ed i compiti di cui alla lettera g) dell'articolo 17;

f) nell'ambito dei criteri e delle indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, può decidere singole erogazioni volte al raggiungimento delle finalità istituzionali.

22.4 Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Fondazione, con

particolare riguardo a compiti e funzioni eventualmente eseguiti su delega del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente.

22.5 La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

23.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una (1) volta all'anno.

23.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due (2) componenti del Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

23.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il

giorno e l'ora della seconda (2°) convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.

23.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

23.5 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

23.6 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima (1°) convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda (2°) convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

23.7 Ogni Partecipante ha un (1) voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun partecipante ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante mediante delega scritta. Ogni partecipante non può ricevere più di 2 (due) deleghe. A ogni rappresentante dei soci persone giuridiche spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso partecipante.

23.8 È consentito l'intervento nelle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corri-

Consiglio di Amministrazione
Società



sp
re
al
ti
ag
zi

24
co
le
co
co
a.
n
c
2
e
s
g
z
f
f
c

spondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina un organo di controllo composto da tre (3) persone, di cui almeno una (1) scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

24.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato

*Conferenza
Sottoscrizioni
Finanziaria di base*

redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

24.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

24.4 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 25

DURATA ED ESTINZIONE

[Signature]

25.1 La Fondazione ha durata illimitata e si estingue se lo scopo della Fondazione stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrono le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

[Signature]

25.2 In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa determinata, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione

alla giurisdizione ordinaria (Foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Consiglio di Indirizzo per il rigetto di ammissione a partecipante e l'esclusione da partecipante, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra i membri, i partecipanti, i membri del comitato famiglie beneficiarie, tra questi e la Fondazione o i suoi organi, tra gli organi e la Fondazione, tra i componenti degli organi della Fondazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre (3) probiviri da designarsi a professionisti esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due (2) probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo (3°) sarà eletto dal Consiglio di Indirizzo all'uopo convocato su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro trenta (30) giorni dalla nomina.

26.2 I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo - una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

ART. 27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in particola-

re, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017

n. 117 e sue modifiche ed integrazioni, e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

27.2 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui la Fondazione vi sarà iscritta.

Certifico io sottoscritto, dott. Francesca Romana Tavarnelli, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con quanto allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Roma, il ventidue novembre duemilaventitré nel mio studio in piazza Giuseppe Mazzini quindici
Firmato digitalmente: Francesca Romana Tavarnelli Notaio